

ALLEGATO "C"

Repertorio n. 5955

Raccolta n. 4362

STATUTO

ASSOCIAZIONE "PANE SPEZZATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

(o in sigla **Ass. Pane Spezzato - ETS**)

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore" (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) e in quanto compatibile del Codice civile, e relative disposizioni di **attuazione, l'Associazione denominata "PANE SPEZZATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in breve denominata "**Ass. PANE SPEZZATO - ETS**", ispirata alla Spiritualità Francescana e al Carisma delle Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes (SCIL) nel pensiero, spirito e carisma di Madre Maria di Gesù Santocanale, loro fondatrice.

2. L'Associazione "PANE SPEZZATO - ETS" è apartitica e aconfessionale.

3. Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promozione umana in Italia e all'estero, lì dove operano e sono presenti e/o svolgono opere di missione le Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes.

4. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto e regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Palermo, Viale Regione Siciliana n. 1721 ed ha durata illimitata.

2. Essa potrà istituire e/o sopprimere con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie e succursali, amministrative, sezioni locali.

3. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo.

4. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato

distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività diverse, di cui all'art. 4 del presente Statuto (ossia attività che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, del Decreto Ministeriale, che all'uopo sarà emanato in materia e di successive modifiche e integrazioni).

ART. 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017), mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata

situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Nel perseguire tali finalità l'Associazione intende contribuire alla costruzione di un progetto di comunità sostenibile e accessibile soprattutto con le fasce deboli di popolazione presenti nei territori di riferimento oggetto di intervento da parte dell'Associazione stessa. Tale progetto di comunità è fondato su alcuni obiettivi chiave e riconducibili alle attività di cui al sopracitato art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse

generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'Associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e, le associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'associazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
c. condividere lo spirito, gli ideali e gli scopi, impegnandosi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5. I nominativi degli associati sono annotati nel libro associati dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione degli associati minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

6. La domanda di ammissione ad associato avviene su domanda scritta dell'interessato ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - AMMISSIONE AD ASSOCIATO

1. Per essere ammessi ad associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione e dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o chi ne fa le veci che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni - attive e passive - dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'ETS.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, all'Assemblea Ordinaria la quale, se richiesto, nella sua prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro degli associati.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - QUALITA' DELL'ASSOCIATO

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) associati fondatori: sono associati fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- b) associati ordinari e/o operativi: sono tutte le persone fisiche che presentano la domanda di ammissione e vengono accettati nell'Associazione o che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- c) associati onorari: sono associati onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- d) associati sostenitori o promotori: sono associati sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla Legge e dallo Statuto.
2. Tutti gli associati hanno diritto di:
 - essere informati su tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione stessa;
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, contribuendo alla loro realizzazione attraverso la loro opera, competenza e conoscenza;
 - contribuire alla formulazione dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - partecipare alle Assemblee con pieno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi Direttivi dell'Associazione;
 - votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto ed eventuali Regolamenti, in riferimento all'art. 5 del presente Statuto;
 - osservare le norme del presente Statuto, nonché le Deliberazioni adottate dagli Organi sociali ed eventuali Regolamenti;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o

rivalutata, né può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato e/o aderente;

- garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

3. Gli associati hanno inoltre diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) esclusione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:
 - i) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
 - ii) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
 - iii) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

iv) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

4. Le delibere di esclusione assunte in Consiglio Direttivo devono essere comunicate mediante lettera raccomandata all'associato o mezzo equipollente che garantisca la ricezione della comunicazione comunicata nella prima Assemblea utile degli associati.

5. I diritti di partecipazione all'associazione sono intransmissibili.

6. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo;
- e) Organo di revisione.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto gli associati da almeno 3 mesi. Ciascun associato ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dagli associati), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15

giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri associati.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

All'assemblea ordinaria compete:

- a. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- b. discutere e approvare i bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- c. definire il programma generale annuale di attività;
- d. discutere e approvare le proposte di Regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'organizzazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa. E deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario o interesse generale posto all'ordine del giorno.
2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.
4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 - STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere,

bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo tre a un massimo di cinque componenti. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il vice - Presidente, il segretario e il tesoriere.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il vice - Presidente (o più vice - Presidenti);

f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e

alle Assemblee con voto consultivo;

m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consigliere decade, automaticamente, dalla propria carica quando non partecipi a tre riunioni consecutive non debitamente giustificate e/o per la perdita della qualifica di associato.

Un componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica:

per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;

per scadenza del mandato;

per decesso;

per esclusione, deliberata dai 2/3 dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto per altri gravi e comprovati motivi, comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea degli Associati.

Art. 18 - PRESIDENZA

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice civile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di

amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

L'organo di controllo, se monocratico, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art.20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21 - PATRIMONIO E FINANZA

1. Il patrimonio dell'associazione, - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'associazione è costituito patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.
3. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
 - a) quote e contributi degli associati, nella misura proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali
 - d) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
 - g) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel

presente statuto; di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
h) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale; di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
i) proventi da attività di raccolta fondi; di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
l) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione "Pane Spezzato - ETS" è costituito da fondi, raccolti grazie ad erogazioni liberali da parte degli associati fondatori e di sostenitori prossimi alla realtà nascente.

La quota associativa sarà stabilita dall'Assemblea ordinaria determinata ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita del titolo di associato, per qualsiasi causa, e deve essere versata entro i termini stabiliti dal regolamento.

Art. 22 - BENI

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuali del rapporto associativo.

Art. 24 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 25 - BILANCIO SOCIALE

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'associazione deve:

a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.lgs. 117/2017.

b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.lgs. 117/2017.

Art. 26 - LIBRI

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 27 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso

professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 28 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra le associazioni e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 29 - PERSONALE RETRIBUITO

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 30 - PERSONALE VOLONTARIO - VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione "Pane Spezzato - ETS" può avvalersi di prestazioni personali, volontarie e gratuite di associati o di terzi.

Ai volontari possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività autorizzate dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di idoneo rendiconto documentato. Il Volontariato, espletato nell'ambito dell'Associazione in tutte le sue forme, si conforma alla normativa vigente in materia.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 31 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 33 - ASSICURAZIONE ASSOCIAZIONE

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 34 - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto all'Istituto delle suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes o ad altri enti del Terzo Settore, che saranno individuati tra altre associazioni operanti in analogo settore, nel territorio in cui è nata la realtà dell'Associazione Pane Spezzato ETS o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per Legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 36 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, queste saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio della provincia dove ha sede l'Associazione.

2. Il Collegio arbitrale sarà costituito da 3 arbitri di cui due nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, in funzione

di presidente, nominato dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro, in funzione di Presidente verrà nominato dalla Camera di commercio della provincia dove ha sede l'associazione.

3. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. Gli Arbitri decidono secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

4. Ogni controversia che non debba essere decisa a norma delle disposizioni che precedono, è di competenza del Foro competente in base alla territorialità.

Art. 38 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Giuseppina Di Dio; Marco Diliberto Notaio